

REGIME CONTABILI FATTURAZIONE PROFESSIONISTI

SALEMI ANGELO

CONSIGLIERE ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI
DI PALERMO

Inquadramento

Inizio attività

Procedere con la richiesta di attribuzione del numero di partita IVA - Modello AA9/12 - Codice Ateco: 71.12.10
Attività degli studi di ingegneria

Scelta del regime contabile:

- regime ordinario (contabilità semplificata o ordinaria)
- regime forfettario

Iscriversi alla cassa previdenziale di categoria
(Inarcassa)

Tranne se non si ha un'altra forma di contribuzione obbligatoria

Principio di cassa

Il principio contabile si applica ai professionisti e si basa sulla data effettiva di incasso e pagamento per la tassazione dei ricavi e la detrazione dei costi.

Secondo il principio di cassa, i ricavi dei liberi professionisti considerati per la determinazione del reddito sono solo quelli effettivamente incassati durante l'anno.

Lo stesso criterio si applica alle spese, ad eccezione di alcuni casi specifici come le quote di ammortamento, i canoni di leasing e la quota del TFR.

BUDGET

Il professionista anteriormente alle considerazioni e scelte di ordine fiscale e contributivo, deve fare alcune analisi di carattere economico finanziario. Ovvero procedere ad un budget prevedendo i possibili ricavi e costi distinguendo tra quelli:

- “fissi”, quali per esempio la quota associativa annuale per l’iscrizione all’ordine, l’investimento minima e massima patrimoniale iniziale (pc, cellulare, programma di software, attrezzatura tecnica), costi di aggiornamento.
- “variabili”, quali i costi per l’acquisizione di materiale di consumo per cancelleria e il funzionamento dello studio in generale (personale)

Regimi Contabili

- Regime forfettario (fino a 85.000,00 euro di compensi) (Legge 190/2014)
- Regime semplificato (art. 3, comma 2, del DPR 695/1996)
- Regime ordinario (previsto solo su opzione)

Regime semplificato

Il regime contabile naturale per un professionista è dunque quello della contabilità semplificata. Il regime di contabilità ordinaria è applicabile su opzione o avendo superato i limiti .

I libri obbligatori sono i seguenti:

- Registro Iva fatture emesse
- Registro Iva acquisti;
- Registro incassi e pagamenti (in alternativa si possono integrare i registri Iva con date di incasso e pagamenti;
- Registro dei beni ammortizzabili.

Regime semplificato

REDDITO DI LAVORO AUTONOMO

=

COMPENSI PERCEPITI (somme incassate)

-

COSTI SOSTENUTI (somme pagate)

Regime semplificato

Sono deducibili i costi:

INERENTI all'attività esercitata (ovvero collegati
all'attività esercitata)

EFFETTIVAMENTE SOSTENUTI

ADEGUATAMENTE DOCUMENTATI

Regime semplificato

COSTI

costi relativi ai beni strumentali;

Fitti immobili strumentali al 100%;

leasing per beni mobili strumentali;


veicoli; (20% max 18.076)

costo del personale;

spese per convegni, congressi e corsi di aggiornamento professionale;

spese per telefoni cellulari (80%)

Regime semplificato



Regime semplificato

L'emissione della fattura del professionista è un obbligo Iva disposto dall'articolo 6 del DPR n. 633/72.

Il professionista è chiamato ad emettere la fattura al termine della prestazione professionale, ovvero al momento dell'effettivo pagamento da parte del cliente.

Il Professionista dopo la prestazione del servizio può rilasciare una "fattura pro-forma" o progetto di notula", trattasi di un documento senza alcuna valenza fiscale, utile per presentare al cliente un fac-simile della fattura finale.

Il vantaggio è quello di emettere un documento senza pagamento dell'Iva.

Regime semplificato

Trasmissione della fattura elettronica

La fattura elettronica in formato xml, una volta emessa deve essere trasmessa nei 12 giorni successivi dalla data inserita nel documento.

Regime semplificato

Elementi obbligatori ai fini della validità della fattura del professionista:

- I dati identificativi del prestatore;
- I dati identificativi del committente;
- Il numero progressivo, la data di emissione, e le condizioni generali della prestazione professionale;

Regime semplificato

- I dati identificativi della prestazione professionale offerta (quantità e descrizione);
- Il valore della prestazione professionale unitario e complessivo e oneri accessori;
- La base imponibile ai fini Iva della prestazione;
- L'aliquota Iva applicabile (generalmente il 22%);
- La ritenuta di acconto;
- Il totale della fattura, che corrisponde al valore corrisposto dal committente.

Regime semplificato

Fattura intestazione arch./ing. Nome Cognome indirizzo: ... codice fiscale: ... partita IVA: ...	destinatario spett.le Azienda ... indirizzo: ... partita IVA: ..
Oggetto: (inserire l'oggetto della prestazione)	n° fattura: ... data fattura: ... Modalità di pagamento:
Importo: Contributo integrativo 4% INARCASSA su 1.000,00: IVA 22% su 1.040,00: Ritenuta d'acconto IRPEF 20% su 1.000,00: Totale da corrispondere:	1.000,00 € 40,00 € 228,80 € - 200,00 € 1.068,80 €

Regime semplificato

Per il calcolo dell'IVA, nella base imponibile rientrano:

- i compensi professionali;
- i rimborsi per le spese di viaggio, vitto e alloggio (effettivamente sostenute);
- le spese documentate anticipate dal professionista e rimborsate dal committente;
- i contributi previdenziali previsti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde (Inarcassa e gestione separata INPS).

Non concorrono alla base imponibile:

- i compensi ricevuti a titolo di rimborso spese anticipate, in nome e per conto del cliente, a patto che non rappresentino spese inerenti alla produzione del reddito di lavoro autonomo e che siano analiticamente documentate. Ad esempio, le spese esenti ex. Art. 15 D.P.R. 633/1972 (marche da bollo, diritti di cancelleria, diritti camerali, diritti di segreteria, tasse concessione governativa, imposta registro, pagamenti anticipati di documenti di spesa intestati al cliente..)

Regime semplificato

Soggetti obbligati ad operare la ritenuta d'acconto ai professionisti:

- Persone fisiche con Partita Iva in regime ordinario, quando corrispondano compensi nell'esercizio della propria attività
- Società, enti privati e pubblici, associazioni, Onlus, cooperative etc...

La ritenuta d'acconto applicata ai liberi professionisti è pari al 20 del compenso professionale.

La somma trattenuta viene quindi da loro versata come anticipo sulle tasse.

Sono SEMPRE esclusi DA RITENUTA i professionisti che hanno adottato il regime forfettario.

Regime Forfettario

Il regime forfettario è stato introdotto dall'art. 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014.

Il regime in esame è un regime di tassazione sostitutivo dell'IRPEF, dell'IRAP (comunque, non più applicabile alle persone fisiche) e dell'IVA, rivolto ai contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni in possesso di determinati requisiti, primo fra tutti il limite massimo di ricavi o compensi fissato a 85.000 euro annui.

Regime Forfettario

Possono accedere al regime forfettario i soggetti che nell'anno precedente abbiano, nel contempo:

- conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 85.000 euro;
- sostenuto spese per un ammontare complessivamente non superiore a 20.000 euro lordi per lavoro dipendente e collaboratori, anche a progetto.

Regime Forfettario

Non possono applicare il regime forfettario:

- i soggetti che si avvalgono di regimi speciali IVA, che effettuano in via esclusiva o prevalente cessione di immobili;
- che contemporaneamente sono soci di società di persone, collaboratori dell'impresa familiare, nonché soci di associazioni professionali o che controllano direttamente o indirettamente una SRL che svolge un'attività riconducibile a quella del soggetto forfettario;
- coloro che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente, pensione o redditi assimilati superiori a € 30.000.

Regime Forfettario

Per i professionisti si applica il coefficiente di redditività del 78% (quindi ad esempio su un fatturato di 10.000 euro, il professionista deve indicare un reddito di 7.800 euro) l'imposta sostitutiva è del 15%.

Pertanto le attività artistiche e professionali godono di un riconoscimento forfettario ex lege dei costi pari al 22%.

Se l'attività intrapresa presenta i requisiti di novità, l'imposta sostitutiva è ridotta al 5% in luogo del 15% per i primi 5 anni.

.

Regime Forfettario

A seguito della Legge di Bilancio 2023, la disciplina di “fuoriuscita” dal regime di vantaggio, è così disciplinata, in riferimento a ricavi/compensi di ammontare:

- compreso tra € 85.001 e € 100.000: il regime agevolato cessa di avere applicazione a partire dall'anno successivo;
- superiore a € 100.000: il regime agevolato cessa di avere applicazione già dall'anno del superamento.

Regime forfettario

**CALCOLO IMPOSTA SOSTITUTIVA
TOTALE COMPENSI O RICAVI X 78%**



REDDITO DI LAVORO AUTONOMO

-

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

=

REDDITO IMPONIBILE X 15% (5% per nuove attività)



IMPOSTA NETTA

Regime Forfettario

La tassazione dell'imposta sostitutiva nella misura del 5% (qualora si tratti di start-up).

E' possibile fruire del regime "start-up" applicando l'imposta sostitutiva ridotta per massimo di 5 anni (periodo d'imposta di inizio dell'attività e per i successivi 4 anni), possedendo i seguenti requisiti:

- il contribuente non ha esercitato, nei 3 anni precedenti, attività artistica, professionale o d'impresa, anche in forma associata o familiare;
- l'attività da esercitare non costituisce, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente/autonomo, escluso il caso in cui la stessa costituisca un periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio della professione.

Regime Forfettario

Il regime forfettario prevede le seguenti semplificazioni:

- non vi sono obblighi ai fini IVA;
- esonero dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, ad eccezione: della numerazione e conservazione dei relativi documenti;
- non assoggettamento a ritenuta alla fonte sui ricavi / compensi, previo rilascio di apposita dichiarazione che può essere inserita anche in fattura;
- Esclusione dall'applicazione degli ISA.

Regime Forfettario

I soggetti che intendono aderire al regime forfettario, devono effettuare una “rettifica” della detrazione dell'IVA a credito operata con riferimento ai beni e servizi non ancora ceduti/non ancora utilizzati.

Per i cespiti ammortizzabili, la rettifica:

- va operata se non sono trascorsi 5 anni dall'entrata in funzione ovvero 10 anni dalla data di acquisto/ultimazione relativamente agli immobili;
- non deve essere effettuata per i beni di costo unitario non superiore a €516,46 e per quelli con coefficiente d'ammortamento superiore al 25%.

La rettifica va eseguita nella dichiarazione IVA dell'ultimo anno di applicazione delle regole ordinarie

Regime forfettario

Fattura intestazione arch./ing. Nome Cognome indirizzo: ... codice fiscale: ... partita IVA: ...	destinatario spett.le Azienda ... indirizzo: ... partita IVA: ..
Oggetto: (inserire l'oggetto della prestazione)	n° fattura: ... data fattura: ... Modalità di pagamento:
Importo: Contributo integrativo 4% INARCASSA su 1.000,00: Totale da corrispondere:	1.000,00 € 40,00 € 1.068,80 €

Regime forfettario

- Nella fattura viene inserito la seguente dicitura: ***“Operazione senza applicazione dell’IVA, effettuata ai sensi dell’articolo 1, commi da 54 a 89, l. n. 190 del 2014 e successive modificazioni”***
- Nella fattura va riportata anche l’esonero dalla ritenuta d’acconto, inserendo nel documento la frase: ***“operazione non soggetta a ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell’articolo 1, comma 67, l. n. 190 del 2014 e successive modificazioni”***
- Nella fattura bisogna applicare una marca da bollo da 2€ se l’importo supera i €77,47. Il costo della marca da bollo può essere inserita in fattura e informare il cliente sull’assolvimento di quest’obbligo, inserisci nel documento la dicitura: ***“Imposta di bollo da 2 euro assolta sull’originale per importi maggiori di 77,47 euro”***.

Art.54 T. U. n. 917/86

Comma 1-bis - Concorrono a formare il reddito le plusvalenze dei beni strumentali se:

- a) sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso;
- b) sono realizzate mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni.

Art.54 T. U. n. 917/86

Comma 1-bis 1 - Le minusvalenze dei beni strumentali di cui al comma 1-bis sono deducibili se sono realizzate ai sensi delle lettere a) e b) del medesimo comma 1-bis.

1-ter. Si considerano plusvalenza o minusvalenza la differenza, positiva o negativa, tra il corrispettivo o l'indennità percepiti e il costo non ammortizzato...

Art.54 T. U. n. 917/86

Comma 2 - Per i beni strumentali per l'esercizio dell'arte o della professione sono ammesse in deduzione quote annuali di ammortamento non superiori a quelle risultanti dall'applicazione al costo dei beni dei coefficienti stabiliti (decreto del Ministro dell'economia e delle finanze). E' consentita la deduzione integrale le spese di acquisizione di beni strumentali il cui costo unitario non sia superiore a euro 516,4

Art.54 T. U. n. 917/86

Comma 2 - La deduzione dei canoni di locazione finanziaria di beni strumentali è ammessa per un periodo non inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito.

In caso di beni immobili, la deduzione è ammessa per un periodo non inferiore a dodici anni.

Immobili di proprietà ad uso esclusivo

Per gli immobili di proprietà usati esclusivamente ai fini dell'attività strumentale, il trattamento fiscale delle quote di ammortamento sulla base della data di acquisto o costruzione è il seguente:

- Dal 01/01/2010 ad oggi : l'ammortamento dell'immobile è indeducibile;
- Dal 01/01/07 al 31/12/2009: la quota di ammortamento è deducibile nel limite del 3% annuo (D.M 31/12/1988);
- Dal 15/06/1990 al 31/12/2006: indeducibile;
- Dal 1/1/1986 al 14/06/1990 : deducibilità;
- Fino al 01/01/1985: indeducibilità delle quote di ammortamento.

Immobili in leasing ad uso promiscuo

Per gli immobili ad uso promiscuo con contratto di leasing, in particolare dal 01/01/2014:

deducibilità al 50% del canone di competenza a condizione che il contratto di leasing abbia durata maggiore di 12 anni. Bisogna sempre scorporare dal canone deducibile il costo riferito al terreno.

deducibilità costi auto

- Acquisto autovettura anche in leasing (costi per manutenzioni, riparazioni, carburante, bollo, assicurazioni) – deducibilità del 20% fino a un massimo di €18.083 20%;
- Noleggio - deducibilità del 20% dei costi del canone fino a un massimo di 3.615,20 euro l'anno e detrazione IVA del 40%

deducibilità auto

- ogni professionista può beneficiare della deduzione dei costi in relazione a una sola autovettura;
- la spesa riferita all'I.V.A. è recuperabile nella misura del 40%;
- L'IVA non detratta diventa un costo.

Eccezione al principio di cassa

Le seguenti operazioni derogano la norma generale, vengono imputate per competenza:

- gli ammortamenti dei beni strumentali;
- i canoni di locazione finanziaria;
- gli accantonamenti per indennità di quiescenza e di previdenza.

Art.54 T. U. n. 917/86

Comma 2 - Le spese relative all'ammodernamento, alla ristrutturazione e alla manutenzione di immobili utilizzati nell'esercizio di arti e professioni sono deducibili, nel periodo d'imposta di sostenimento, nel limite del 5 per cento del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili, l'eccedenza è deducibile in quote costanti nei cinque periodi d'imposta successivi.

Art.54 T. U. n. 917/86

Comma 3 - Le spese relative all'acquisto di beni mobili, adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o professione e all'uso personale o familiare del contribuente sono ammortizzabili, o deducibili se il costo unitario non è superiore €516,40, nella misura del 50 per cento.

Art.54 T. U. n. 917/86

Comma 5 - Le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande sono deducibili nella misura del 75 per cento e, in ogni caso, per un importo complessivamente non superiore al 2 per cento dell'ammontare dei compensi percepiti nel periodo di imposta.

Art.54 T. U. n. 917/86

Comma 5 - I limiti non si applicano alle spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande sostenute dall'esercente arte o professione per l'esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente.

Art.54 T. U. n. 917/86

Comma 5 - Le spese di rappresentanza sono deducibili nei limiti dell'1 per cento dei compensi percepiti nel periodo d'imposta. Sono comprese nelle spese di rappresentanza anche quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di oggetti di arte, di antiquariato o da collezione, anche se utilizzati come beni strumentali per l'esercizio dell'arte o professione, nonché quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di beni destinati ad essere ceduti a titolo gratuito.

Art.54 T. U. n. 917/86

Comma 5 - Sono integralmente deducibili, entro il limite annuo di 10.000 euro, le spese per l'iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale nonché le spese di iscrizione a convegni e congressi, comprese quelle di viaggio e soggiorno.

Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA)

Gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA) rappresentano uno strumento attraverso il quale si intende fornire a professionisti e imprese un riscontro accurato e trasparente sul loro livello di affidabilità fiscale, graduata su una scala di valori da 1 a 10, che è il risultato dell'applicazione di singoli indicatori.

Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA)

In presenza di anomalie, assumono un punteggio compresi tra 1 e 5.

Vengono rilevate situazioni anomale di carattere contabile o dichiarativo, modulate in relazione alla loro gravità. Il punteggio 1 rileva la maggiore gravità dell'anomalia, il punteggio 5 la gravità più lieve

Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA)

indicatori elementari che presentano un punteggio pari a 1, viene considerata di particolare gravità.

Esempi che rientrano in queste anomalie:

l'“Incidenza degli ammortamenti”, l'“Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti per locazione finanziaria” e la “Copertura delle spese per dipendente”

Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA)

Alcuni benefici premiali – punteggio >8

- anticipazione di almeno un anno dei termini di decadenza per l'attività di accertamento;
- esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente all'Iva e per un importo non superiore a 20.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all'Irap.

Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA)

Alcuni benefici premiali – punteggio $>8,5$

- esclusione degli accertamenti «analitico-induttivi» di cui all'articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del Dpr n. 600/1973, e all'articolo 54, secondo comma, secondo periodo, del Dpr n. 633/1972.

Concordato preventivo biennale

Il Concordato Preventivo Biennale è un “accordo” con il Fisco che permette, per un biennio, di pagare le tasse non in base agli effettivi guadagni bensì sulla base di quanto preventivato dall’Agenzia delle Entrate.

Possono accedervi i contribuenti che applicano gli ISA e gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che aderiscono al regime forfettario

Concordato preventivo biennale

Vantaggi:

- ✓ sono esclusi dagli accertamenti di cui all'articolo 39 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, a condizione che, in esito all'attività istruttoria dell'Amministrazione finanziaria, non ricorrano le specifiche cause di decadenza;
- ✓ accedono ai benefici premiali specifici del regime ISA.

Concordato preventivo biennale

I criteri di accesso sono principalmente tre:

- ✓ assenza di debiti fiscali di rilevante entità nei confronti dell'Erario (pari o superiori a 5mila euro compresi di interessi e sanzioni entro il termine per l'accettazione della proposta);
- ✓ regolare presentazione della dichiarazione dei redditi;
- ✓ assenza di condanne per reati fiscali, societari o di riciclaggio/autoriciclaggio.

Concordato preventivo biennale

Il periodo di apertura del canale telematico è scattato il 15 giugno 2024 e ci sarà tempo fino al 31 ottobre per scegliere se accettare o meno il reddito proposto dal Fisco e di conseguenza il calcolo delle imposte dovute per il biennio.

Per i forfettari il concordato preventivo sarà limitato ad una sola annualità.

Flat tax incrementale 2023

I contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni potranno applicare in via opzionale, in sede di dichiarazione dei redditi 2024 (in luogo delle aliquote per scaglioni di reddito stabilite dall'articolo 11 del Tuir), un'imposta del 15% sostitutiva dell'IRPEF e relative addizionali, sull'eccedenza del reddito d'impresa e/o di lavoro autonomo rispetto al più elevato importo del reddito d'impresa e/o di lavoro autonomo dichiarato negli anni 2020, 2021 e 2022.

GRAZIE PER L'ATTENZIONE